

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

UNIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Sede: 66022 FOSSACESIA - Via Marina, 18 - Tel 0872/62221 - Fax 0872/622237



Fossacesia, lì, 16.11.2004

Che la figura del Segretario Comunale abbia origini antiche è cosa nota, così come è altrettanto noto che la disciplina dello stato giuridico dal 1934 al 1990 subì poche e non sostanziali modifiche.

E' utile ricordare che con la legge 142/90 si posero le premesse per un capovolgimento completo della figura del Segretario comunale avvenuto successivamente con la L.127/97.

Non dimentichiamo che la "legge Bassanini" è stato il frutto di un lungo ed estenuante dibattito tra le associazioni di categoria (e tra queste in primis l' "UNIONE dei Segretari comunali e provinciali") ed il mondo delle autonomie locali ANCI ed UPI in testa. Le rivendicazioni da queste ultime prospettate di un ruolo decisivo dell'ente locale nella nomina del Segretario hanno portato all'attuale sistema, ben conosciuto, ove il Sindaco e il Presidente della Provincia possono liberamente scegliere il Segretario di loro fiducia, tra quelli iscritti nell'apposito albo, sostituendo così il titolare della sede, senza che a quest'ultimo sia dovuta alcuna motivazione per il proprio allontanamento, così come possono revocarlo nel corso del mandato.

Inoltre, vi è stato il cambiamento di funzione, l'introduzione della figura del direttore generale, ecc., ma ciò che ai nostri fini importa è sottolineare il fatto che i Segretari Comunali, entrati nel mondo del lavoro con pubblico concorso e già funzionari del Ministero dell'Interno, in accoglimento delle "ragioni della politica", hanno accettato la sfida della precarietà del posto di lavoro chiedendo ed ottenendo un sistema di garanzia che accompagnasse gli stessi verso una riconversione della professionalità (mobilità presso altre P.A.) ovvero che li tutelasse nel periodo di mancata conferma o revoca in attesa di un nuovo incarico.

Ciò è stato introdotto all'interno della medesima legge di riforma (art.17, c.72, L.127/97) ove si è previsto che, in caso di revoca o di mancata conferma, il Segretario sia collocato in posizione di disponibilità per un periodo massimo di quattro anni durante i quali, sempre che nel frattempo non riceva nuovi incarichi, l'agenzia esercita i poteri di pertinenza del datore di lavoro affidandogli incombenze inerenti la gestione dell'albo, attività di consulenza, mansioni presso altre amministrazioni.

Mentre la categoria dei Segretari sta da tempo evidenziando la necessità, al fine del ricollocamento del Segretario comunale in disponibilità, di portare il periodo da quattro a cinque anni facendolo quindi coincidere con la durata del mandato elettivo, con la finanziaria per il 2005, oggi in discussione al Parlamento, si sta slealmente ed unilateralmente assestando un colpo mortale ad un sistema previgente che non può essere intaccato in una sola delle sue facce.

Considerato che in attuazione della legge La Loggia, è prossima la revisione dell'ordinamento di comuni e province e contestualmente del ruolo, delle funzioni e del sistema di gestione dei segretari comunali e provinciali, si chiede che il sistema di garanzia voluto dal c. 72 dell'art. 17 della L. 127/97 sia discusso in quel contesto considerandolo parte essenziale e sostanziale del nuovo assetto che a questa categoria di Segretari comunali e provinciali si intenderà fornire.

**Il Segretario Provinciale dell'UNSCP
Dott. Fabio Del Grande**